CAMERA DEI DEPUTATI N. 4152

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Norme per il recupero e la valorizzazione del barocco del Val di Noto

Presentata il 23 settembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 4 giugno di quest'anno i senatori Occhipinti, Scivoletto, Lo Curzio e trentanove altri hanno presentato un pregevole progetto di legge relativo al salvataggio, ormai non più dilazionabile, del patrimonio culturale del Val di Noto. In considerazione dell'estrema importanza dell'intervento che il progetto di legge propone si è deciso di presentare una analoga proposta di legge anche all'attenzione della Camera dei deputati.

Il terremoto che nel 1693 si abbatté sul Val di Noto rappresenta l'evento che ha determinato la nascita di una cultura omogenea della Sicilia sud-orientale, un fenomeno di valenza urbanistica, architettonica e figurativa in cui furono coinvolte in pieno le province di Ragusa e di Siracusa, gran parte della provincia di Catania e parti della provincia di Caltanissetta.

A seguito di quell'evento le città distrutte divennero luoghi di sperimentazione e di applicazione delle teorie urbanistiche elaborate nel Cinquecento e nel Seicento, tramite la costruzione di nuovi impianti urbani, lontani dai precedenti siti, o con l'inserimento di originali architetture monumentali ove la ricostruzione avveniva nei siti devastati dalla furia del sisma.

Il terremoto produsse lo sprigionarsi di energie intellettuali straordinarie, con un ruolo significativo della Chiesa e degli ordini monastici in veste di committenti di progetti architettonici di rara qualità formale, con la possibilità data a progettisti siciliani, in prevalenza della Sicilia sud-orientale, di elaborare architetture che seppero interpretare il barocco romano adattandolo ai contesti ambientali e valo-

rizzando i materiali lapidei isolani: calcare tenero o duro, che col tempo assume una patina dorata, o pietra lavica, largamente usata lungo le pendici dell'Etna.

Regolarità ed irregolarità, simmetrie ed asimmetrie sono compresenti in questa realtà composita ed organica in cui ogni facciata-torre rimanda a tante altre situate in cima alle colline o dentro le valli.

La civiltà tardo barocca fu frutto di progetti dotti e della cultura vernacolare delle maestranze, dei capomastri; ogni città ebbe una sua peculiarità, una sua originalità.

Il grande cantiere del Settecento vide confrontarsi ed intrecciarsi le competenze artigiane di stuccatori, marmorari, ebanisti, orafi ed argentieri, di scultori e di pittori, con scambi di esperienze capillari tra i centri maggiori e quelli minori: per queste ragioni il Val di Noto possiede una straordinaria omogeneità, pur nella vitalità e nella originalità di ogni singola realtà: un luogo leggibile come area culturale organica, unica nel suo genere in Italia, che si può confrontare con altre aree europee dell'Austria, della Germania, della Boemia.

La potenza e la ricchezza della Chiesa, il ruolo rilevante delle oligarchie locali, lontane dal potere centrale, determinarono una irripetibile congiuntura, assimilabile, per certi versi, a quella delle corti italiane del Quattrocento, anche se in un contesto economico più debole, ma pur sempre in grado di progettare e realizzare, con rara inventiva, scorci architettonici di grande suggestione. Tutto è necessario in questo percorso: le grandi facciate tardo barocche, i palazzi ricchi di mensole fantastiche, l'edilizia minore, la campagna disegnata dai muri di pietra a secco.

Il Val di Noto per queste ragioni costituisce un *unicum* che ha bisogno di un riconoscimento e soprattutto di un coinvolgimento nazionale per essere salvato, tutelato, utilizzato come prezioso patrimonio culturale.

Lo scopo della presente proposta di legge è pertanto quello di frenare il degrado che affligge le secolari strutture del barocco della Sicilia sud-orientale e che sembra propagarsi, quasi che un deperimento delle cose si trasformasse in una degradazione degli animi, allo stesso corpo sociale. Per questo motivo non ci si ferma ai soli interventi di recupero e restauro, ma si tenta il coinvolgimento delle realtà locali nell'opera di manutenzione, ed essenzialmente nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio ad esse trasmesso.

Non si tratta solamente di utilizzare manodopera locale per interventi di restauro che durano alcuni anni e lasciano il corpo sociale estraneo e, se escluso anche dalla occasione di lavoro, quasi ostile. Si tratta invece di avviare un ciclo economico positivo, basato sulla partecipazione popolare ai frutti di un turismo culturale richiamato non solo dalla grande varietà dei monumenti, dei luoghi, degli scorci, ma anche dagli eventi culturali, dalle occasioni di spettacolo e di svago.

Questo testo dunque muove su quattro direttrici: tutela organica del patrimonio, rapidità di esecuzione dei progetti, ampio potere di indirizzo della Regione siciliana rispetto alla redazione del programma di intervento, coinvolgimento dei privati sia per quanto riguarda l'apporto di capitali destinati alle opere di recupero, sia rispetto all'utilizzo produttivo dei beni.

L'articolo 1 sottopone il barocco del Val di Noto ai vincoli della legge sulla protezione dei beni urbanistici ed architettonici.

L'articolo 2, comma 1, prevede l'emanazione del programma pluriennale di intervento tramite decreto del presidente della Regione siciliana, previa deliberazione dell'Assemblea regionale. Nel programma trovano soluzione i problemi relativi alla delimitazione dell'area di intervento ed il censimento dei beni oggetto di tutela. Nelle ultime tre lettere del comma 1 si provvede ad indirizzare il programma verso forme di intervento socialmente ed economicamente produttive: affidamento in concessione, ingresso dei capitali privati (anche mediante sponsorizzazioni), utilizzo sociale.

Il comma 2 dell'articolo 2 provvede alla raccolta e sistematizzazione di tutte le catalogazioni parziali attualmente esistenti.

L'articolo 3 è destinato a coordinare la nuova legge con le iniziative attualmente in

corso. Per il recupero del barocco del Val di Noto, infatti, sono ancora in corso di spesa sia i fondi della legge n. 433 del 1991, con procedure ordinarie, sia quelli previsti dal decreto-legge n. 393 del 1996, convertito, con modificazioni, della legge n. 496 del 1996 rispetto al quale gli interventi di urgenza sono adottati mediante ordinanze della protezione civile.

Pertanto, viene innanzi tutto ampliata la commissione prevista dal citato decreto-legge n. 393 del 1996, in modo da trasformarla da organismo emergenziale a soggetto principale dell'attuazione del programma. Entrano a farne parte i rappresentanti degli enti locali ed esperti. Vengono altresì stabilite le modalità di decisione da parte della commissione.

Il comma 2 trasferisce le funzioni del comitato Stato-regione, previsto dalla legge n. 433 del 1991, alla commissione, per la sola parte relativa al recupero del barocco del Val di Noto.

Il comma 3 prevede il completamento degli interventi in corso secondo l'attuale regime, trasferendo tutti i nuovi progetti al nuovo regime.

Il comma 4 affida alla commissione taluni dei poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali in materia di tutela dei beni oggetto di intervento: si tratta di poteri sostitutivi che il Ministro esercita a fronte di pericoli rispetto alla integrità ed alla sicurezza dei beni oggetto di tutela, nonché a fronte dell'inerzia del privato proprietario riguardo alla conservazione di essi. La locuzione « senz'altro » esclude la richiesta di pareri ad organi terzi da parte della commissione, per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Nel comma 5 si consente alla commissione una deroga ai vincoli di destinazione dei beni tutelati, purché non sia recato pregiudizio alla loro conservazione ed integrità. Lo scopo della disposizione è quello di inserire più facilmente il bene culturale in un contesto economico moderno, che lo utilizzi senza distruggerlo, anzi ne renda più agevole la conservazione in virtù del fatto che il bene produce un reddito.

Nell'articolo 4 si stabilisce la procedura di intervento. Dopo l'approvazione del programma da parte della regione, la commissione ha il compito di esaminare ed approvare i progetti. L'assessorato alla pubblica istruzione ed ai beni culturali ha trenta giorni per emettere il proprio parere, in regime di silenzio-assenso.

L'esecuzione dei lavori viene assegnata ai comuni interessati che, con i propri funzionari delegati, assumono i relativi impegni di spesa, nonché verificano lo stato di avanzamento e rendicontano sull'ultimazione dei suddetti lavori alla commissione e all'assessorato competente.

I commi 2 e 3 dell'articolo 4 stabiliscono una procedura rapida di spesa sul modello della legge n. 145 del 1992, concernente interventi in materia di tutela dei beni culturali, con una serie di controlli successivi.

L'articolo 5 indica le procedure per il finanziamento di progetti di recupero di immobili privati. Il contributo è assegnato in base a stati di avanzamento regolarmente documentati alla commissione tramite i funzionari delegati.

L'articolo 6 detta disposizioni in materia di affidamento in concessione, secondo il modello della legge n. 4 del 1993 relativa all'affidamento ad esterni dei servizi museali (cosiddetta « legge Ronchey »). Il canone è predeterminato dalla Regione. Il comma 2 determina i criteri preferenziali per l'affidamento: migliore gestione del bene, utilizzo di forza lavoro locale. Il comma 4 dell'articolo 6 prevede il versamento dei canoni in entrata, presso il bilancio regionale, con riassegnazione nei capitoli di spesa per le finalità della legge.

Nell'articolo 7 sono previsti alcuni strumenti fiscali volti a facilitare l'accesso e l'uso di capitali privati: IVA al 4 per cento; detrazione d'imposta fino all'80 per cento (il regime vigente prevede il 22 per cento) per gli interventi di recupero e per le erogazioni liberali in favore di enti ed associazioni operanti nell'ambito della legge.

Vi è inoltre per le sole province di Ragusa, Siracusa, Catania e Caltanissetta la possibilità per i contribuenti di destinare l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, alle finalità indicate dalla legge. Il riparto avviene in concorrenza con gli altri soggetti (Chiesa cattolica ed altre confessioni religiose) destinatari della quota, allo scopo di non gravare ulteriormente sul bilancio dello Stato. Parte della quota copre i minori introiti derivanti dalle altre agevolazioni fiscali.

L'articolo 8, comma 1, mantiene per i comuni dell'area del Val di Noto i vincoli già esistenti relativi alla legge sulle bellezze naturali ed al decreto-legge 27 giugno 1995, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, la cosiddetta « legge Galasso ». Il comma 2 prevede la validità dei vincoli posti ai privati dalla legge sulle bellezze naturali anche per la legge di tutela dei beni architettonici. Il comma 3 dell'articolo 8 indica le procedure da porre in essere in caso di mancato o irregolare funzionamento della commissione.

L'articolo 9 detta, infine, disposizioni finanziarie. Allo scopo di favorire un controllo semplificato sugli andamenti di spesa le somme destinate, in entrata ed in uscita, dal bilancio regionale alle finalità della legge, sono raccolte in un'unica rubrica, con ripartizione analitica dei capitoli all'interno di essa.

Lo stanziamento previsto è di 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni del triennio 1998-2000, a valere sui fondi della legge n. 433 del 1991, recante disposizioni per la ricostruzione delle zone della Sicilia sud-orientale colpite dal terremoto del dicembre 1990. I motivi di questo storno di fondi già destinati sono essenzialmente due: la legge n. 433 del 1991 è dimensionata negli stanziamenti, ma è risultata lenta nelle procedure di spesa e, soprattutto, si tende a riequilibrare gli stanziamenti tra pubblico e privato andando incontro alle stesse richieste del Governo. Infatti, in sede di valutazione delle compatibilità finanziarie da parte del Governo, senza slittamenti agli anni futuri, si potrebbe arrivare ad un ridimensionamento puro e semplice. Lo storno operato consente di spendere i fondi rapidamente, proficuamente e nella medesima zona della Sicilia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1.

(Finalità).

1. Il patrimonio architettonico ed urbanistico del tardo barocco e del rococò del Val di Noto, già denominato « barocco coloniale », è dichiarato di interesse nazionale e sottoposto ai vincoli della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Programma regionale di recupero).

1. Con decreto del presidente della Regione siciliana, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali e previa deliberazione della Assemblea regionale, è approvato un programma di salvaguardia, recupero e valorizzazione al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) delimitare l'area di applicazione della presente legge;

b) individuare e censire, all'interno dell'area di cui alla lettera *a)*, i beni immobili pubblici e di proprietà privata, da sottoporre a tutela;

c) stilare una valutazione di massima del costo attuale di ciascun intervento, distinguendo tra consolidamento statico e restauro;

d) definire un programma pluriennale di recupero e di intervento con le priorità di massima e l'indicazione delle risorse regionali disponibili;

e) predisporre un programma di valorizzazione, di promozione e di utilizzo culturale;

f) indicare i beni suscettibili di affidamento a privati in regime di concessione;

g) definire le condizioni e le agevolazioni per l'accesso di fondi privati alla realizzazione degli interventi;

h) individuare tra i beni oggetto di tutela quelli suscettibili di utilizzo da parte delle realtà associative ed economiche locali.

2. Per il censimento, la catalogazione e la valutazione dei costi di recupero dei beni culturali oggetto di intervento la Regione siciliana si avvale:

a) dell'attività all'uopo preordinata ai sensi del numero 1) dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, e successive modificazioni, dalle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali;

b) degli elenchi descrittivi in possesso del Ministero per i beni culturali e ambientali, predisposti ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089; detti elenchi sono trasmessi senza indugio dal Ministero agli assessorati regionali competenti in materia di pubblica istruzione e di beni culturali ed ambientali;

c) delle elencazioni del patrimonio edilizio allegate al piano paesistico regionale;

d) del piano di interventi redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433;

e) delle valutazioni della commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, di seguito denominata « commissione »;

f) di ogni altra catalogazione in possesso di istituti universitari, di enti locali, di cooperative finanziate con fondi pubblici, nonché di consorzi attivati dai piani di tutela dei beni culturali.

3. Gli assessorati regionali competenti in materia di pubblica istruzione e di beni culturali e ambientali, completata l'istruttoria di cui al comma 2, trasmettono al

Ministero per i beni culturali e ambientali, copia dell'elenco degli immobili e degli altri beni culturali oggetto di tutela.

4. Entro il mese di maggio di ciascun anno l'Assemblea regionale verifica lo stato di attuazione del programma ed approva le eventuali modificazioni. Il programma e le successive modificazioni sono trasmessi al Parlamento assieme ad una valutazione delle disponibilità finanziarie della Regione siciliana per l'anno successivo.

ART. 3.

(Coordinamento con le iniziative in corso).

1. La valutazione dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale del Val di Noto è affidata alla commissione. Entrano a far parte di essa, nominati dal presidente della Regione siciliana, cinque sindaci dei comuni maggiormente interessati, da rinnovare annualmente, nonché un docente universitario di storia dell'arte, un docente universitario di architettura ed uno studioso esperto in materia. La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri regolarmente convocati.

2. Le funzioni del comitato Stato-regione, previsto dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, in materia di recupero del barocco del Val di Noto, sono trasferite alla commissione, ivi compreso l'obbligo di rendicontazione annuale al Parlamento, che è esteso agli interventi previsti dalla presente legge. I rendiconti sono allegati alla relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2.

3. Alla commissione afferiscono tutti i nuovi progetti, nonché tutti i progetti in fase di istruttoria alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2. Le procedure di intervento previste dal citato decreto-legge n. 393 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 496 del 1996, restano in vigore per i soli progetti in corso di esecuzione e di completamento.

4. La commissione esercita i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali previsti dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

5. In deroga al disposto del comma 2 dell'articolo 14 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, purché non sia recato pregiudizio alla conservazione ed alla integrità delle cose, la commissione può autorizzare un uso parzialmente difforme dei beni tutelati.

6. La Regione siciliana assegna alla commissione il personale necessario all'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.

ART. 4.

(Esecuzione dei progetti).

1. I progetti approvati dalla commissione sono trasmessi per il parere all'assessorato regionale competente in materia di pubblica istruzione e di beni culturali e ambientali. Il parere deve essere emesso entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il progetto è ammesso al contributo.

2. I fondi necessari alla realizzazione dei progetti sono messi a disposizione dei funzionari delegati mediante ordini di accreditamento emessi sulla base del progetto, in deroga alla legislazione contabile vigente. Allo stesso modo i predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto.

3. I funzionari comunali delegati inviano all'assessorato regionale competente in materia di pubblica istruzione e di beni culturali e ambientali, semestralmente o entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. Il ritardo o il mancato invio o la grave incompletezza della relazione tecnica costituisce fattispecie perseguibile disciplinarmente, salvo fatto più grave.

ART. 5.

(Fondi per progetti di recupero privati).

1. I privati proprietari di immobili facenti parte degli elenchi indicati dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono presentare alla commissione progetti di recupero e conservazione redatti da professionisti iscritti da almeno cinque anni nell'albo degli ingegneri o degli architetti.

2. La commissione valuta i progetti e li ammette a contributo secondo le procedure indicate nell'articolo 4 a valere sui fondi previsti dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.

3. Nel contributo, che viene erogato in base a stati di avanzamento delle opere e a fronte di regolare documentazione contabile, sono comprese le spese di redazione del progetto. Il contributo non si cumula con le agevolazioni previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 7.

ART. 6.

(Affidamento in concessione).

1. I beni indicati nella lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 2 sono affidati dalla commissione in regime di concessione, con divieto di subappalto, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati o ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative. La concessione ha durata decennale e può essere rinnovata. Il canone di concessione è predeterminato dalla commissione.

2. Costituiscono titolo preferenziale per l'affidamento in concessione:

a) la presentazione di progetti che offrano una migliore conservazione e valorizzazione del bene;

b) la presentazione di progetti che prevedono l'aggiornamento professionale e l'utilizzo duraturo di forza lavoro locale.

3. I concessionari sono obbligati a sostenere le spese di restauro e manutenzione secondo le modalità previste dall'atto di concessione. Le spese sostenute possono essere portate in detrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 7.

4. Gli introiti derivanti dai canoni di concessione, nonché quelli derivanti dalle attività previste dal decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, che abbiano per oggetto beni tutelati ai sensi dell'articolo 1, sono versati in entrata al bilancio regionale per essere riassegnati alla rubrica del bilancio regionale destinata alle finalità della presente legge.

ART. 7.

(Disposizioni fiscali).

1. L'imposta sul valore aggiunto per gli interventi indicati nell'articolo 2, nonché per ciascuna delle fasi di progettazione e collaudo, è determinata nell'aliquota del 4 per cento.

2. Fino all'anno 2010 per gli interventi di consolidamento, recupero e restauro relativi ad immobili privati facenti parte degli elenchi indicati dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2, limite della detrazione prevista dalla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato all'80 per cento.

3. Alla medesima percentuale di cui al comma 2 è elevata, ai fini della presente legge, la detraibilità delle erogazioni liberali previste dalla lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. A decorrere dall'anno finanziario 1998 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali presentate dai contri-

buenti delle province di Ragusa, Siracusa, Catania e Caltanissetta, è destinata alle finalità della presente legge, salvo quanto indicato dal comma 4 dell'articolo 9, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

5. Nelle province indicate al comma 4, il riparto dell'8 per mille avviene in concorrenza con i soggetti già destinatari della quota. Il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4.

ART. 8.

(Disposizioni finali).

1. Restano salvi i vincoli attualmente vigenti per i comuni dell'area del Val di Noto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. L'iscrizione ai registri della conservatoria del vincolo per interesse pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve considerarsi valida agli effetti dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. In caso di mancato o irregolare funzionamento della commissione, il presidente della Regione siciliana, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, provvede alla sostituzione, anche parziale, dei suoi componenti.

ART. 9.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per le finalità della presente legge è assegnato alla Regione siciliana un contributo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

2. Le assegnazioni dello Stato affluiscono in un'unica rubrica del bilancio regionale, assieme agli stanziamenti previsti dalla Regione siciliana ed alle somme rias-

segnate, derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 7.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante storno parziale dei maggiori introiti derivanti dall'attuazione del comma 4 del medesimo articolo 7.